

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

PER: il **prof. Avv. Carlo Rienzi (C.F. RNZ CRL 46R08H703I)**, nato Salerno il 8/10/1946, residente a Roma in Viale delle Milizie, 9 **PER:** il **CODACONS (C.F. 97102780588)**, in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Giuseppe Ursini (C.F. RSN GPP 49°29H798I), entrambi rappresentati e difesi ai fini del giudizio, giusta procura in calce, dal Prof. Avv. Carlo Rienzi (C.F. RNZ CRL 46R08H703I) e dall'Avv. Gino Giuliano (C.F. GLN GNI 65A02D636M), con studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9 ed elettivamente domiciliati in Roma presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons, Viale Giuseppe Mazzini n. 73, fax n. 063701709; Pec: carlorienzi@ordineavvocatiroma.org

CONTRO:

Camera dei Deputati in persona del Presidente p.t. rappresentata, difesa e domiciliata presso l'Avvocatura Generale di Stato;

E: **Senato della Repubblica, in persona del Presidente p.t.;** rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale di Stato;

E: **Presidenza del Consiglio dei ministri,** in persona del Presidente l.r.p.t., rappresentata, difesa e domiciliata presso l'Avvocatura Generale di Stato;

E NEI CONFRONTI DI:

- **AGCM - Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato,** con sede in Piazza G. Verdi n. 6/A- 00198 Roma rappresentata, difesa e domiciliata presso l'Avvocatura Generale di Stato;

- **dott. Roberto Rustichelli,** nato a Faenza (RA) il 5.07.1961 e residente a Brisighella (RA) in via San Cristoforo, n.2 e Domicilio in Napoli via Ferrara n. 62;

PER: **l'annullamento, previa sospensiva, con riserva di motivi aggiunti,** della DETERMINA 20 dicembre 2018 di Nomina del dottor Roberto Rustichelli a Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (18A08408) (GU Serie Generale n.296 del 21-12-2018) limitatamente alla parte in cui è stata approvata l'elezione del presidente dell'AGCM, nonché ogni altro atto, provvedimento e documento ad essi collegati, connessi, conseguenti e/o presupposto.

PREMESSO CHE

E' stata bandita Manifestazioni di interesse per la nomina a Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Il Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. È nominato per sette anni e non può essere confermato. Non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Se dipendente statale è collocato fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

In base a tale Avviso, coloro che intendevano manifestare la propria disponibilità per la nomina, avrebbero dovuto comunicare tale disponibilità **allegando un dettagliato curriculum vitae, dal quale risultasse il possesso dei requisiti di cui al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287**; nonché copia di un documento di identità in corso di validità.

L'Avv. Prof. Carlo Rienzi, in merito all'avviso in oggetto ha presentato la propria candidatura.

Con la domanda di candidatura, infatti, sono state allegate documentazioni idonee a comprovare come il candidato, fosse in possesso dei requisiti previsti tanto dall'Avviso quanto dalla Legge

Con comunicazione (ANSA) - ROMA, 20 DIC – è stato reso noto che “*Roberto Rustichelli è stato scelto come presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*”.

Preso atto di ciò gli odierni ricorrenti – non senza difficoltà nell'individuare l'Ufficio competente - hanno inoltrato pec con la quale chiedevano l'ostensione documentale di:

“1. *copia dei verbali delle sedute (se più di una) in cui si è provveduto alla costituzione delle commissioni esaminatrici, con l'indicazione dei nominativi dei componenti e della documentazione da essi esibita ai fini della verifica preliminare della sussistenza delle condizioni per poter far parte della commissione;*

2. *copia dei verbali delle sedute (se più di una) in cui sono state aperte le domande ed i CV dei candidati;*

3. *copia dei verbali delle sedute (se più di una) in cui sono stati, stabiliti i criteri ed i sotto-criteri (griglie ecc.) per valutare in termini comparativi i curricula presentati e ciò al fine di individuare dei parametri idonei ad assicurare l'accertamento – in comparazione – dei requisiti previsti dall'Avviso di selezione Pubblica, per come tra l'altro anticipato con la comunicazione ansa di cui sopra, da parte del Presidente del Senato Elisabetta Casellati;*

4. *copia dei verbali delle sedute (se più di una) in cui sono state esaminate le candidature dei soggetti risultati vincitori, nonché i verbali ed ogni altro documento descrittivo della valutazione curriculare eseguita, e quindi i curricula dei candidati risultati vincitori;*

5. copia dei verbali delle sedute (se più di una) in cui si è provveduto all'esame ed alla votazione del curriculum e della domanda (comprensiva di allegati e di note) dell'istante Avv. Carlo Rienzi.

6. Decreto di nomina del presidente AGCM in quanto ad oggi, al di là della notizia ANSA, non si rinviene né il testo né gli estremi della pubblicazione, con evidenti lesioni anche del diritto di difesa.

Ad oggi, però, non è stata ancora fornita risposta con evidente pregiudizio per le esigenze difensive, la tutela del contraddittorio e la salvaguardia dei principi di trasparenza e buon andamento della PA. Le nomine, per come avvenute, in assenza di pubblicità e trasparenza – allo stato – circa le motivazioni e le procedure che la Commissione avrebbe adottato per la comparazione e valutazione dei curricula impone sin da ora il ricorso alla tutela Giurisdizionale per contestare, con riserva di motivi aggiunti all'esito della richiesta di ostensione documentale e quindi con ulteriore riserva di contestare anche ex art. 116,2 cpa il silenzio e/o diniego, gli istanti ricorrono per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Preliminarmente giova rilevare che a ricorrere è l'Avv. Prof. Carlo Rienzi, soggetto che ha presentato la domanda di candidatura e oggi **contesta in toto l'intera procedura di selezione pubblica**, e soprattutto la fase di valutazione dei cv e di determinazione dei vincitori, di guisa che appare indubbia l'assenza della legittimazione.

Il presente ricorso viene presentato anche dal **CODACONS**.

A tal fine, si evidenzia che moltissime delle battaglie ottenute per la tutela e salvaguardia degli utenti e dei consumatori - ovverosia per il perseguimento del fine esclusivo cui devono propendere, fattivamente, tutte le associazioni iscritte al CNCU – sono state **il frutto di intense battaglie e stringenti azioni che, spesse volte, hanno trovato conclusione positiva per gli utenti solo grazie all'Intervento dell'Autorità Giudiziaria** (amministrativa, piuttosto che civile, tributaria penale e contabile).

Tale dato – oggi, alla luce della riforma sulle ONLUS – merita un ben più analitico approfondimento se vero come è vero che le finalità che devono caratterizzare l'operato delle associazioni iscritte al CNCU rischiano di essere fortemente lese qualora non dovesse riconoscersi alle Associazioni di agire giudizialmente dinanzi a situazioni di rilevanza pubblicistica..

Ciò che è doveroso assicurare – invece - è che le associazioni – specie quelle iscritte al CNCU - possano agire per tutelare anche e soprattutto tramite un'intensa attività necessaria per la concreta, reale ed efficiente tutela di interessi e diritti di rilevanza collettiva, nell'esercizio e per il perseguimento delle finalità statutarie e per le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera W del Decreto Legislativo 117 del 2017.

Il CODACONS, al pari di molte delle associazioni iscritte nell'elenco istituito presso il CNCU negli anni hanno ottenuto importantissimi risultati, per la tutela degli utenti, proprio grazie al ricorso alla tutela Giudiziaria.

Tutela che – quindi – costituisce ragion d'essere delle associazioni stesse e strumento “d'elezione” per il CNCU per assicurare il perseguimento delle finalità proprie.

Non consentire l'esercizio dell'attività giudiziale equivale a frustrare in maniera definitiva ed irrimediabile i diritti degli utenti e dei consumatori.

D'altronde, tanto al Codacons quanto ad altre associazioni similari, è stata riconosciuta proprio una funzione para-pubblicistica e di finalità sociale, riconosciutegli, tra l'altro, dal Consiglio di Stato Adunanza plenaria Sentenza 11 gennaio 2007, n. 1; Cfr.Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2005, n. 280, poiché mediante interventi di tutela dei consumatori le associazioni in questione – ed in quanto soggetti titolari di funzioni para pubblicistiche -concorrono alla concreta affermazione del principio di legalità nell'ampio e delicato settore del consumo, potendo intraprendere autonome iniziative processuali con le modalità e nelle forme indicate dalla legge e non assumendo, soltanto, la veste di mero "denunciante" di eventuali abusi in pregiudizio dei consumatori e degli utenti.

Al riguardo si ricordi, tra le altre, la sentenza della **Corte di Cassazione del 17 agosto 2011, n. 17351**, con la quale è stata definitivamente riconosciuta la legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori – nella specie il Codacons – nel far valere l'interesse generale e comune ad un'intera categoria di utenti o di consumatori per l'accertamento dell'esistenza dei presupposti per l'esercizio dei diritti dei consumatori, “allo scopo non di sostituirsi alle iniziative dei singoli, ma di spianare ad esse la strada, tramite il superamento degli ostacoli di ogni genere di cui tale strada potrebbe essere disseminata, ove ad agire fosse il singolo: non ultimo quello insito nelle remore del cittadino isolato ad affrontare costose controversie per somme relativamente modeste, nei confronti di avversari agguerriti”.

L'Adunanza Plenaria 7/12 in tale processo di riconoscimento giurisprudenziale del ruolo di RILIEVO COSTITUZIONALE del CODACONS nella tutela e difesa dei cittadini, ha affermato che: *Il Collegio non intende mettere in discussione l'emersione e la progressiva affermazione del ruolo che le associazioni dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici ha assunto nell'ordinamento, e il contributo che la loro azione arreca alla realizzazione dei valori accolti nella Costituzione.*

La ricostruzione sistematica operata dall'Adunanza Plenaria è ravvisabile laddove si prende atto che *Il fenomeno è lucidamente descritto dalla sentenza... con la quale la Corte di cassazione, Sez. Terza civile, 18 agosto 2011 n. 1735, a proposito di azioni giudiziarie intraprese a norma dell'art. 3 della legge n. 281 del 1998, ha riconosciuto al Codacons il merito, senza sostituirsi con la proprie azioni*

alle iniziative dei singoli, di “spianare ad esse la strada, tramite il superamento degli ostacoli di ogni genere di cui tale strada potrebbe essere disseminata”.

E soprattutto si sostiene che il CODACONS può certamente farsi promotrici di iniziative tese ad assicurare legalità dell'azione amministrativa.. quanto all'esercizio delle attività di interesse pubblico che ad essa competono.....specie nei casi come questi in cui si verte intorno ad una vicenda afferente a finanziamenti di iniziative ... aperte alla fruizione pubblica con finanziamenti pubblici.

Il CODACONS agisce anche **nella qualità di associazione di promozione sociale** (iscritta nel registro nazionale, con decreto comunicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di data 20 giugno 2002).

Nella specie, l'art. 2 dello statuto del Codacons, posto a base del decreto che ha disposto l'iscrizione nel registro nazionale, prevede che tale associazione “**tutela il diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e al buon andamento delle pubbliche amministrazioni**”, oltre che a vigilare sulla corretta gestione del mercato mobiliare per contrastarne l'alterazione e la manipolazione da parte di soggetti privilegiati ed a vigilare sulla corretta gestione del territorio da parte della Pubblica Amministrazione in materia di pubblici servizi, ivi compresi il credito, la vigilanza sulle assicurazioni, il mercato mobiliare, il servizio farmaceutico, i trasporti, le telecomunicazioni e servizi in materia urbanistica e edilizia.

La legittimazione ad agire del CODACONS, trova, pertanto, fondamento nel fatto che l'AGCM operi in un settore dell'attività amministrativa particolarmente delicato, ossia in quello della concorrenza e mercato che deve sempre assicurare tutela e primato agli utenti, che, per primi, devono poter beneficiare della funzione di indipendenza e d autonomia dell'Autorità!

La funzione finale, ma sempre prioritaria è quella di assicurare che i diritti degli utenti siano pienamente garantiti.

Nel settore della concorrenza e mercato, in particolare, a una maggiore quantità di proposte immesse sul mercato non deve corrispondere una peggiore qualità dei servizi: ed ecco che il momento della scelta del Presidente dell'Autorità diviene costitutivo e di fondamentale importanza.

E' evidente pertanto che il CODACONS ha un interesse preciso a che le nomine dei membri dell'Agcm avvengano nel rispetto delle regole normative e statutarie, e comunque nel rispetto sia delle funzioni istituzionali dell' Autorità, sia dell'autolimitazione imposta con la richiesta di inoltro dei CV e soprattutto dalla legge.

Non solo, l'intensa attività di tutela giudiziale dei diritti ed interessi di consumatori ed utenti sino ad ora portata avanti - nonché il perseguimento delle finalità statutarie delle stesse associazioni iscritte nell'elenco presso il CNCU – e quindi la ragion d'essere del CNCU stesso - rischiano di essere seriamente ed irrimediabilmente compromessi, se dovesse esser impedita la tutela giudiziale dei diritti.

Al riguardo, nel caso in esame, appare evidente che le contestazioni mosse ad una procedura di selezione pubblica del Presidente di una Autorità amministrativa indipendente operante nel settore della concorrenza e mercato e, quindi preposta a tutela del mondo degli utenti e consumatori, sono azioni che si esplicano in sede giurisdizionale per la salvaguardia di diritti od interessi rientranti in uno dei suoi fini statuari.

In altre parole: nel caso in esame il processo è stato azionato dall'associazione a tutela di un interesse ricompreso nelle proprie finalità statutarie.

E nello specifico comune alle ricorrenti è l'esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti.

Tale tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e privati, produttori e/o erogatori di beni e servizi, anche al fine di contribuire ad eliminare le distorsioni del mercato determinate dalla commissione di abusi e di altre fattispecie di reati contro la P.A.

Gli interessi tutelati e quì lesi dai provvedimenti contestati sono:

Tutela il diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e al buon andamento delle pubbliche amministrazioni.

L'Associazione ricorrente inoltre, tutela tutti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori, degli utenti e dei contribuenti, **nei confronti di qualsiasi soggetto**, promuovendo azioni giudiziarie; interviene nei giudizi civili, penali e amministrativi; innanzi alle Commissioni tributarie, ed a tutte le giurisdizioni anche superiori nonché innanzi a tutti i giudizi speciali, attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione, ivi compreso il danno ambientale e concernente le finalità perseguite dalle Associazioni aderenti al Codacons. Tale finalità è perseguita anche attraverso precisi obiettivi analiticamente descritti nello statuto e costituenti la ragion d'essere delle azioni CODAOCNS nel settore della concorrenza e del mercato.

I beni per la cui tutela si agisce, quindi, se nello specifico sono gli stessi per i quali è stata istituita l'AGCM, in via generale sono la tutela del buon andamento, il rispetto della trasparenza; beni la cui tutela necessita indubbiamente di agire mediante azioni giudiziarie a tutela di interessi e diritti di rilevanza collettiva proposti dalle ONLUS nell'esercizio e per il

perseguimento delle proprie finalità statutarie e per le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera W del Decreto Legislativo 117 del 2017 e ciò nel rispetto degli art. 2, 3, 24, 53 e 97 della Costituzione Italiana nonché dei principi di cui alla Convenzione di Arhus, della Direttiva 2003/4/CE, della Direttiva 2003/35/CE, della Direttiva 85/337CE, dell'art. 47 della Carta di Nizza, dell'art. 13 della Convenzione Edu.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, appare evidente che l'associazione ricorrente sono – ed anzi deve essere necessariamente – da considerare pienamente legittimata ad agire per la tutela di interessi particolareggiati e costituenti la ragion d'essere dell'Ente stesso.

*** ** ***

2) NATURA AMMINISTRATIVA DELL'ATTO DI NOMINA.

La natura amministrativa dell'atto impugnato trova principale nella dichiarazione resa dal presidente Elisabetta Casellati, alla presenza del presidente della Camera Roberto Fico, che durante la conferenza stampa in Senato, nel rendere noto il nome del soggetto nominato alla presidenza dell'AGCM, dott. Roberto Rustichelli, ha confermato che erano *“stati cercati tre requisiti...il requisito della terzietà, quindi si è ricorsi al parametro dell'indipendenza politica in relazione all'attività professionale che ciascun candidato ha svolto... poi la competenza tecnica nella materia specifica dell'antitrust e l'esperienza istituzionale di ciascun candidato”*.

La presidente ha altresì precisato che *“...c'è stata poi una comparazione dei singoli profili. l'oggettività dei criteri ha consentito di avviare e concludere questi lavori in un'assoluta sintonia”*.

Ad ogni modo, basta visionare l' Avviso per fare emergere in maniera lampante ed inconfutabile che:

1. Vi è stata una vera e propria **“selezione pubblica”**;
2. La selezione doveva avvenire sulla base di **“comparazione dei singoli profili”** e l'**“oggettività dei criteri”** di selezione;
3. nessun rilievo ai fini della qualificazione come **“selezione pubblica”** lo assume la provenienza della nomina da parte delle due Camere;
4. il Presidente del Senato stesso, dopo la pubblicazione dell'Avviso e la proclamazione dell'eletto ha precisato che *“Rustichelli è stato **selezionato** tra 112 candidati (89% uomini) secondo un **“metodo nuovo della trasparenza”**...basato sui **“tre requisiti della terzietà, secondo i parametri dell'indipendenza politica e in relazione all'attività professionale, della competenza tecnica e dell'esperienza istituzionale”**”*.
5. Proprio per assicurare tale metodo trasparente, selettivo e comparativo, si era avviata una procedura concorsuale tout court, preceduta dall'invio dei curricula da parte dei candidati.

L'esito della selezione pubblica comporta una lesione della posizione dell'Istante Avv. Rienzi che, in quanto candidato

In altre parole si prevede espressamente la soggezione della nomina ad **una procedura, trasparente, comparativa e pubblica di selezione.**

L'avviso, pertanto, sottoponeva in maniera formale la scelta del presidente AGCM ad una selezione pubblica che doveva avvenire previa motivata, trasparente e attenta valutazione dei curricula inoltrati, al fine di individuare gli eletti, nel rispetto dei criteri specificati, da ultimo anche dall presidente Casellati.

Si ribadisce che coerentemente con il tenore della procedura - e quindi dal combinato disposto delle previsioni contenute nell'avviso, nonché dalla normativa di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed infine dalle dichiarazioni della Presidente del Senato - l'Avv. Rienzi, ha ritenuto di candidarsi in quanto, in tutto il percorso formativo, lavorativo e umano, lo stesso ho maturato ed acquisito proprio quella **“competenza professionale e notoria indipendenza”** prevista dalla legge per potersi candidare.

Con la domanda di candidatura, infatti, sono state allegare documentazioni idonee a comprovare come il candidato, si sia **“...distinto in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriale...:”**.

Già alla luce di quanto sopra messo in rilievo appare evidente tanto la legittimazione dei ricorrenti quanto la Giurisdizione del Giudice adito.

É l'Avviso che - in maniera univoca e indubbia – qualifica la procedura come una selezione pubblica, comparativa, finalizzata ad individuare gli eletti con un sistema concorsuale.

Tale considerazione rende superfluo ogni ulteriore esigenza argomentativa, in quanto **gli atti impugnati sono documenti amministrativi al pari di tutti i provvedimenti che definiscono una procedura concorsuale pubblica successiva ad un avviso pubblico di selezione.**

Solo dinanzi all'evenienza, tutt'altro che remota, che parte resistente voglia richiamare anacronistiche nozioni di atto politico, per **puro tuziorismo difensivo** si vuole comunque rilevare che nel caso in esame non vi è alcun presupposto per poter attribuire rilievo ad una siffatta ipotetica ricostruzione.

Ed infatti, fermo restando quanto sopra esposto, la determinazione di nomina dl presidente dell'AGCM non riveste affatto carattere di atto politico, e come tale non può ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo che, come è noto, esclude da tale sindacato *“gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico”*.

Non vi è alcun elemento – **in tal senso AVVISO e Posizione del Presidente del Senato sono inequivocabili** – che sia in grado di poter consentire una interpretazione tale da poter far ricondurre

detta procedura alla cd autodichia riservata ad alcuni enti costituzionali al fine di gestire da soli, senza fare ricorso a tribunali o ordini di giustizia esterni quelle che sono le problematiche che interessano i propri dipendenti.

La funzione di tali prerogative è garantire l'autonomia delle Camere e il diritto delle stesse all'autoregolamentazione: **nulla di ciò attiene al caso in esame.**

Di conseguenza qualsivoglia richiamo che oggi in forza di anacronistiche concezioni dottrinale potrebbe essere operato da controparte ai cd. “Interna corporis” ed al principio di autodichia è assolutamente fuorviante, al pari del possibile, perché già noto, richiamo giurisprudenziale a sentenze (specie quelle riferite a casistiche che espressamente richiamano atti politici, cosa che per espressa previsione legislativa non sono quelli in contestazione) che riguardano fatti, atti e circostanze che nulla hanno a che fare con una procedura che espressamente prevede una ipotesi di procedura concorsuale, ovverosia il metodo principe di formazione degli atti amministrativi *tout court*.

In altre parole: è l'Avviso che - in maniera univoca e indubbia – qualifica la procedura come una selezione pubblica, comparativa, finalizzata ad individuare gli eletti con un sistema concorsuale.

Tale considerazione rende superfluo ogni ulteriore esigenza argomentativa, in quanto **gli atti impugnati sono documenti amministrativi al pari di tutti i provvedimenti che definiscono una procedura concorsuale pubblica successiva ad un avviso pubblico di selezione.**

Ciò detto, per solo scrupolo difensivo si evidenzia e specifica che nel caso in esame non vi è alcun presupposto per poter attribuire rilievo ad una possibile diversa ricostruzione.

Infatti gli atti politici, secondo la definizione di E. Cheli, l'autore che ha dedicato maggiore attenzione a tale figura, si identificano con quegli “*atti attraverso i quali si viene ad esprimere la funzione di indirizzo politico*”. (Cfr E. Cheli, *Atto politico e funzione di indirizzo politico*, Milano, 1968, p. 180).

Lo stesso autore, nel medesimo scritto, qualche passo dopo, pervenendo ad una ancora più precisa definizione degli atti politici, giunge ad identificarli con “*gli atti posti in essere dagli organi costituzionali investiti della funzione d'indirizzo politico e caratterizzati da un elemento di libertà nel fine, o, con sintesi maggiore, gli atti costituzionali che si presentino liberi nel fine*”.

Già da queste definizioni, si capisce chiaramente come l'atto impugnato non abbia assolutamente nulla a che vedere con la categoria degli atti politici.

Ed infatti, come è evidente la nomina del Presidente AGCM, organismo neppure previsto in Costituzione, non incide per nulla sull'indirizzo politico dello Stato, inteso come l'insieme di atti

che concorrono a determinare, in un dato momento storico, la direzione suprema della cosa pubblica.

Anzi la natura di Autorità Amministrativa Indipendente si frappone in maniera evidente a qualsivoglia riconducibilità alla politica!!!!

Ulteriori argomenti decisivi, ai fini dell'esclusione del carattere politico degli atti impugnati, vengono offerti anche dalla riflessione di Grottanelli De Santi, il quale, richiamandosi anche a Sandulli, afferma che *“gli atti politici e di governo si collegano direttamente e immediatamente alla Costituzione ed in questo senso per la loro posizione non secondaria si differenziano dagli atti giurisdizionali e amministrativi che sono posti in funzione dell'attuazione delle leggi”* (Cfr Enc. del dir. “Atto Politico e Atto di Governo”, p. 2).

Come si vede, in base a tale definizione, l'atto politico costituisce sempre diretta ed immediata attuazione di una specifica norma della Costituzione, mentre l'atto amministrativo, come si evince dalla stessa definizione, si connota sempre per essere attuazione di un legge ordinaria.

Orbene, ribadiamo ancora una volta che l'AGCM non è neppure contemplata dalla Costituzione, e risulta disciplinata con legge ordinaria, e di derivazione comunitaria.

E' evidente, pertanto, come alla luce della definizione di atto politico appena riportata, la nomina del Presidente AGCM costituente attuazione della legge, per giunta di **Fonte Comunitaria**, si configura sul piano sostanziale come vero e proprio atto amministrativo.

I particolari e specifici requisiti, poi, richiesti dalle norme che disciplinano la nomina dei membri dell'Autorità nonché del suo Presidente, **valgono a restringere sensibilmente il potere di scelta e comunque a subordinarlo a precisi vincoli: devono nominare una persona di alta professionalità nonché competente nello specifico settore.**

Una tale restrizione del potere di nomina è un **ulteriore indice della natura di atto non politico della determinazione impugnata.** Gli atti politici infatti si distinguono per l'assoluta libertà che li caratterizza. Si pensi alla nomina dei ministri, alla questione di fiducia, etc., dove la Costituzione non pone assolutamente alcun vincolo, per così dire, in ordine alla scelta del soggetto da nominare.

Invero, la determinazione impugnata sembra possedere tutti i requisiti ed i connotati tipici degli *atti di alta amministrazione*, ovvero di quegli atti con i quali si provvede alla provvista di organi amministrativi particolarmente importanti, connotati si da ampia discrezionalità, ma sempre soggiacenti a precisi criteri e regole. Questi ultimi valgono proprio ad evitare che la discrezionalità non trasmodi in arbitrio, e volte a garantire che la scelta dei soggetti da nominare cada su persone effettivamente in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità, pena la compromissione dell'obiettivo fondamentale del buon andamento della pubblica amministrazione.

Emblematica in tal senso è il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui:

“La qualificazione come atti politici va esclusa per gli atti di nomina alle cariche dirigenziali dell'Amministrazione dello Stato e alle alte cariche pubbliche, per i quali, sulla scorta di un'attenta e seria valutazione del possesso dei prescritti requisiti in capo al designando, la scelta cade sul soggetto ritenuto più adatto a ricoprire una certa carica in vista del rispetto di obiettivi essenzialmente programmatici; detti atti vengono annoverati tra quelli di alta amministrazione, svolgendo i medesimi un'opera di raccordo fra la funzione di governo e la funzione amministrativa e rappresentando il primo grado di attuazione dell'indirizzo politico nel campo amministrativo. Essi costituiscono manifestazioni d'impulso all'adozione di atti amministrativi, funzionali all'attuazione dei fini della legge e sono pacificamente ritenuti soggetti al regime giuridico dei provvedimenti amministrativi che vede l'applicazione, in primo luogo, degli art. 24, 97 e 113 cost., non potendo soffrire alcun vuoto di tutela giurisdizionale. Ne consegue che la nomina a componente di un'Agenzia indipendente preposta alla tutela degli interessi dei cittadini - utenti, va pienamente ricondotta all'attività amministrativa del Governo per essere ricompresa, nonostante il suo carattere altamente fiduciario, tra gli atti di alta amministrazione.” (T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 05/03/2012, n. 2223)

Ed ancora: *“L'atto politico è sostanzialmente libero nel fine da individuare, mentre quello di alta amministrazione si colloca all'interno dell'esercizio di una funzione ampiamente discrezionale, che deve tuttavia svolgersi in un ambito finalistico predeterminato dalla normativa.”* T.A.R. Genova, (Liguria), sez. I, 30/03/2016, n. 297

Quanto al fatto poi che sul piano formale, la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica non sarebbero soggetti di natura amministrativa, giova rilevare che proprio con l'esercizio del potere di nomina dei membri predetti, gli stessi si trasformano in organi amministrativi, e come tali gli atti da essi emessi sotto detta veste non possono che essere passibili del medesimo sindacato giurisdizionale previsto per gli atti amministrativi.

Del resto, il giudice amministrativo ha già avuto modo di riconoscere natura di atti amministrativi anche ad atti che sul piano formale non possedevano il requisito formale della provenienza dell'atto da un soggetto formalmente amministrativo, trattandosi ad esempio di atti che, addirittura, provenivano da soggetti di diritto privato (Cfr sent. Corte di Cass. Ss.uu., n. 19667/22.12.2003 e n. 3899/26.02.2004).

A tale riconoscimento, il giudice amministrativo è pervenuto, sul presupposto che si trattava comunque di atti volti a perseguire finalità pubblicistiche, tipiche degli atti amministrativi, e provenienti da soggetti privati controllati in qualche modo da enti pubblici. Ciò ha spinto appunto il

giudice amministrativo, in nome dell'esigenza di assicurare il rispetto sostanziale dell'art. 113 Cost., a riconoscere natura di atti amministrativi ad atti formalmente di diritto privato. Così facendo esso ha apprestato tutela ai soggetti incisi da siffatti atti.

Ciò chiarito, non vediamo alcun ostacolo a trasportare al caso di specie il percorso argomentativo, e le ragioni ad esso sottese, seguito dal giudice amministrativo per riconoscere natura di atto amministrativo, ad atti provenienti formalmente da soggetti di diritto privato, sia pure controllati da enti pubblici. Anche qui si tratta infatti di rispondere alle medesime esigenze, affrontate e risolte con siffatto riconoscimento, ovvero apprestare tutela ai soggetti incisi da atti sostanzialmente amministrativi, come la determinazione impugnata.

Del resto, un diverso orientamento condurrebbe a conseguenze inaccettabili sul piano giuridico, in quanto avremmo norme introdotte con legge ordinaria, e suscettibili di ledere precisi interessi giuridici, sforniti di sanzione. Insomma la norma sarebbe come scritta sull'acqua!

Ma vi è di più. Ove infatti si ritenesse di non poter riconoscere natura sostanzialmente amministrativa alla determinazione impugnata, la norma regolatrice del potere di nomina del Presidente Agcm, non si sottrarrebbe ad un censura di incostituzionalità, posto che essa verrebbe ad affidare funzioni tipicamente amministrative ad un organo politico, sottraendo l'esercizio di tale potere al normale sindacato giurisdizionale ordinariamente previsto per gli atti amministrativi, contro i quali, a norma dell'art. 113 Cost. *“è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa”*.

Parlare di selezione pubblica e poi ricondurre il tutto all'autodichia è una contraddizione in termini.

Ed infatti, la nomina in questione doveva - **e l'avviso lo ribadisce** - essere il frutto di una procedura caratterizzata da trasparenza, da un' analitica, dettagliata, motivata e ben istruita fase di valutazione e comparazione dei curricula, e che, quindi doveva concludersi con l'individuazione esclusivamente da parte degli organi competente, ed in maniera libera ed autonoma di candidati idonei per competenza (ed ecco la rilevanza dei curricula) e per assenza di interessi in conflitto (ed ecco il difetto di istruttoria e l'ingiustizia manifesta) ad assicurare che il loro operato sia caratterizzato da quella **notoria indipendenza**, l'unica in grado di consentire all'AGC; di operare imparzialmente nell'esercizio delle proprie importantissime funzioni !!!

Una tale restrizione del potere di nomina è un ulteriore indice della natura di atto non politico della determinazione impugnata. Gli atti politici infatti si distinguono per l'assoluta libertà che li

caratterizza. Si pensi alla nomina dei ministri, alla questione di fiducia, etc., dove la Costituzione non pone assolutamente alcun vincolo, per così dire, in ordine alla scelta del soggetto da nominare. Invero, la determinazione impugnata non solo possiede tutti i requisiti ed i connotati tipici degli atti amministrativi *tout court* ma certamente se rapporta ad un atto politico ha quanto meno i requisiti degli *atti di alta amministrazione*, ovvero di quegli atti con i quali si provvede alla provvista di organi amministrativi particolarmente importanti, connotati sia da ampia discrezionalità, ma sempre soggiacenti a precisi criteri e regole. Questi ultimi valgono proprio ad evitare che la discrezionalità non tramodi in arbitrio, e volte a garantire che la scelta dei soggetti da nominare cada su persone effettivamente in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità, pena la compromissione dell'obiettivo fondamentale del buon andamento della pubblica amministrazione.

D'altronde, posta la superiore considerazione circa l'esistenza di una **univoca volontà finalizzata a ricondurre la nomina in contestazione ad una procedura concorsuale di selezione pubblica – per definizione assoggettata al controllo del Giudice amministrativo** – l'avviso per la presentazione delle candidature costituisce anche una ipotesi di **autolimitazione della PA nell'esercizio del proprio potere discrezionale**, che viene ancorato a strette logiche di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

Anche a voler discutere di atti di alta amministrazione questi costituiscono una *species* del più ampio *genus* degli atti amministrativi e soggiacciono al relativo regime giuridico, tra cui il controllo giurisdizionale ai sensi dell'art. 113 Cost.

La Giurisprudenza (*ex multis* Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502; Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502 e Corte cost., 5 marzo 2010, n. 81), negli anni ha definito in negativo, i caratteri dell'alta amministrazione ove non vengano in rilievo “supremi ed unitari compiti statali, bensì interessi puntuali e contingenti”, anche al precipuo fine di “estendere il numero degli atti sindacabili dal giudice e dunque a garantire la tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive coinvolte”

In tal senso, la giurisprudenza (*ex multis* Tar Lazio, sez. III, 8 novembre 2007, n. 11271; Tar Lazio, sez. II, 15 dicembre 2007, n. 13361) ha qualificato in termini di alta amministrazione gli atti di nomina, ad esempio, dei dirigenti statali, dei direttori generali, dell'avvocato generale dello Stato, del difensore civico, del presidente dell'autorità portuale etc., compiuti previa valutazione del possesso dei prescritti requisiti per l'incarico da ricoprire.

La categoria degli atti di alta amministrazione è stata gradualmente estesa nell'intento di includere il maggior numero di atti nell'orbita del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo e, dunque, assicurare una tutela realmente soddisfattiva alle situazioni soggettive dei destinatari.

Appare evidente, quindi, che nel caso in esame - **vuoi in forza della nozione giurisprudenziale di atto di alta amministrazione, vuoi per l'espressa sottoposizione con l'Avviso della nomina del Presidente AGCM** ad una **procedura concorsuale pubblica**, preceduta da un **avviso pubblico** finalizzato ad operare una **motivata comparazione dei curricula ricevuti**, nel rispetto del termine di scadenza dell'avviso e tale da assicurare una trasparente, ragionevole e motivata individuazione del nominato, quale soggetto maggiormente meritevole – **sussiste la Giurisdizione del Giudice adito.**

***** ** *****

3) NEL MERITO DELLA NOMINA.

Allo stato attuale della procedura, considerando che l'Istante, con molteplici difficoltà nell'individuare l'Ufficio competente, ha inviato anche istanza di accesso agli atti – ad oggi non ancora evasa - non si rinvergono elementi documentali idonei ad attribuire trasparenza alla selezione e quindi impediscono ogni accertamento sui requisiti del soggetto eletto.

Di contro, visionando **il curriculum dell'Avv. Prof. Rienzi, appare indiscutibile che lo stesso possieda ogni requisiti previsto dall'art. 10 della LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287, nonché di quelli richiesti nell'Avviso di Selezione.**

Basta leggere il corposo curriculum del ricorrente per comprendere come lo stesso- in proprio e nel contesto delle azioni portate avanti con il CODACONS e le molte associazioni ed Enti operanti nei settori di competenza AGCM – abbia maturato quell'esperienza concreta tale da poter far emergere in maniera indiscussa la sussistenza dei requisiti di terzietà (indipendenza politica e professionale), della competenza tecnica e dell'esperienza istituzionale".

Non solo, l'istante, seppur candidato, **non ha avuto alcuna comunicazione circa la propria posizione.**

In altre parole, **agli atti ed allo stato delle cose**, quel che emerge con certezza è che **da un lato** l'Avviso espressamente (e le dichiarazioni del Presidente del Senato e della Camera sono una conferma del fatto che tale "**nuovo metodo trasparente**" di selezione doveva essere un "**qualcosa di veramente eccezionale: siamo riusciti a creare un metodo e a mettere in campo una pratica pubblica che prima d'ora, fatta così, non era mai stata possibile**") proponeva una procedura concorsuale per la nomina del Presidente AGCM, **dall'altro** detta procedura sembrerebbe essersi tradotta in una **mera formalità** finalizzata ad attribuire trasparenza alla sola fase "pubblicitaria" della nomina, mentre **l'intera selezione (perché di selezione parla la legge)** sembrerebbe esser avvolta dal "mistero" e soprattutto esser ricondotta ad una mera attribuzione libera ed indiscussa di un voto.

Appare evidente che la ratio della “pratica pubblica” costituente un “nuovo metodo trasparente” di selezione è stata totalmente superata e contraddetta, con gravissimi pregiudizi sia per l'istante, quale concorrente, che per il servizio pubblico.

Per come ampiamente già dedotto, infatti, la nuova procedura di selezione pubblica postula la comparazione dei curricula affinché si possa scegliere il componente che possieda i requisiti sopra esposti.

Ed è evidente che detta comparazione vada fatta utilizzando quale parametri i requisiti precisati nell'avviso e nelle dichiarazioni (Autolimitazione) dei presidenti delle due Camere.

Senonché – allo stato – non è dato conoscere quali siano stati i parametri di valutazione utilizzati (e necessariamente da utilizzare) per assicurare che il nominato sia stato scelto in quanto, rispetto agli altri candidati (e qui l'onere motivazionale è stringente) presentava profili tali da assicurare i requisiti imposti dall'art. 10 della L.

287/90.

A solo titolo esemplificativo e quindi a dimostrazione dell'assenza di trasparenza della nomina, si evidenzia che, da quanto si legge nei

comunicati pubblicati nell'immediatezza della nomina, il neo Presidente è *“Nato a Faenza nel 1961, Rustichelli si è laureato in Giurisprudenza a Bologna nel 1986. Magistrato del tribunale di Napoli, Rustichelli..... Attualmente è magistrato di sesta valutazione di professionalità, Presidente del Collegio B del Tribunale delle Imprese di Napoli e presidente di Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli e ha già svolto funzioni di giudice antitrust per l'Italia meridionale.”* (cfr. <https://www.italiaoggi.it/news/antitrust-roberto-rustichelli-e-il-nuovo-presidente-dell-agcm-201812201401202857>)

Posto che nessuna censura viene mossa alla persona ed al professionista, **non si comprende in che modo il soggetto eletto possa avere i requisiti di nomina a Presidente laddove, nell'ipotesi in cui la legge di settore** (relativamente alla nomina dei quattro membri) **individua la possibilità di ricorrere a soggetti appartenenti all'Ordinamento Giudiziario, richiede espressamente che gli stessi siano** *“magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e*

*personalità' provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità'”, **qualifiche che invece sembra non avere il neopresidente!!!!***

Ed orbene, il decreto di nomina del presidente dell'Antitrust pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non reca la motivazione della scelta, né la citata conferenza stampa congiunta del 20 dicembre dei presidenti dei due rami del Parlamento, ha estrinsecato un qualsivoglia elemento volto ad individuare il rispetto dei proclamati principi di trasparenza e meritocrazia.

Da quanto è possibile ricavare da fonti giornalistiche (<https://www.firstonline.info/nomine-lantitrust-e-le-bizzarre-scelte-di-fico-e-casellati/>) – circostanza costituente ulteriore riprova del grave *vulnus* alla tanto pubblicizzata trasparenza della nuova pratica pubblica - oltre al ricorrente Rienzi vi sarebbero “*molti altri candidati con maggiore esperienza di antitrust e con più titoli professionali. Basterebbe ricordare i tre candidati che, secondo le indiscrezioni della vigilia, erano in pole position per i loro eccellenti curricula e cioè Marina Tavassi, che è presidente della Corte d'Appello di Milano, Alessandro Pajno, già segretario generale della Presidenza del Consiglio e ora presidente del Consiglio di Stato, e Alberto Pera, già segretario generale dell'Antitrust negli anni della nascita dell'Authority della concorrenza*”.

Non sembra invece esservi proprio stata la comparazione che doveva determinare la scelta del Presidente, a definizione di una procedura selettiva concorsuale vera e propria.

Non solo l'esito della procedura, si pone in contrasto con l'articolo 10, comma 2, della legge istitutiva dell'Antitrust n. 287/1998, che espressamente prevede che il presidente dell'Antitrust debba essere scelto tra persone indipendenti che abbiano svolto “*incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo*”.

Ad oggi non si comprende, quindi, quale sia stata l'istruttoria adottata per la nomina.

Gli accertamenti – necessari per rispettare le finalità della procedura e le regole sulle selezioni concorsuali – dovevano avvenire quindi previa predeterminazione di sottocriteri idonei ad assicurare anche un “*adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico*”.

Senonché nei siti delle due Camere **non vi è traccia di tali momenti** - né l'AGCM, seppur compulsata, ha comunicato qualcosa - in cui si doveva estrinsecare la procedura di selezione concorsuale.

Appare evidente l'illegittimità della procedura.

Ed orbene, se il curriculum del ricorrente candidato Avv. Prof. Carlo Rienzi conteneva tutta una serie di attività, di imminenza tale con le funzioni dell'AGCM al punto da potersi definire anche un

vero e proprio “programma”, oggi non è dato conoscere né il curriculum dell'eletto né degli altri candidati per operare la doverosa comparazione.

Non solo, evidenti sono le perplessità in ordine a quanto sopra evidenziato circa l'assenza, in capo all'eletto dei requisiti ex art. 10 comma 2 LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287.

Pertanto, posto che **sembrano sussistere gravi e ragionevoli dubbi circa la legittimità della nomina in sé**, e considerato comunque che l'Avviso (al pari delle dichiarazioni dei Presidenti delle due Camere) prescriveva di procedere alla **selezione** con un **metodo trasparente e nuovo, di buona pratica pubblica, finalizzato ad assicurare alla nomina, mediante la comparazione curriculare, quel grado di meritocrazia che invece è stato illegittimamente pretermesso in favore di una selezione dimostratasi essere tutt'altro che trasparente.**

ISTANZA CAUTELARE

Sul *fumus* valgono i motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora* questo è in re ipsa, dal momento che in assenza dell'invocata misura cautelare l'esecuzione degli atti impugnati costituisce fonte di gravi danni per l'economia nazionale ed in particolare per il settore della concorrenza e del mercato.

D'altronde occorre rilevare che l'ambito delle funzioni di Presidente e quindi dell'AGCM è non solo variegato ma anche molto delicato, basti pensare che il Presidente ha tra i suoi compiti quello importantissimo di convocare le riunioni dell'Autorità, stabilire l'ordine del giorno e dirigere i lavori, nonché vigilare sull'attuazione delle deliberazioni della stessa.

Il Presidente ha altresì la rappresentanza esterna dell'Autorità. E' responsabile dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea, con le organizzazioni internazionali e con le pubbliche amministrazioni nazionali, che cura e mantiene, attraverso apposito ufficio, in conformità alle deliberazioni dell'Autorità.

D'altronde, basta ricordare che tra i principali compiti dell'Autorità vi sono quelli sulla vigilanza contro gli abusi di posizione dominante, vigilanza di intese e/o cartelli che possono risultare lesivi o restrittivi per la concorrenza, controllo delle operazioni di concentrazione (fusione o take-over) che superano un certo valore.

Nello specifico le competenze riguardano anche la tutela del consumatore, le pratiche commerciali scorrette, operazioni contrattuali con clausole vessatorie e pubblicità ingannevole.

Non secondarie ai fini dell'odierna istanza le funzioni di valutazione e sanzionamento dei casi di conflitto d'interesse dei componenti del Governo, valutazione e attribuzione del punteggio di rating di legalità.

Proprio per il ruolo direttivo e – soprattutto di verifica dell'attuazione delle determinazioni – è quanto mai necessario che la figura del Presidente venga scelta SOLO DOPO una trasparente e motivata valutazione concorsuale dei molteplici curricula inviati.

Il rischio è che invece i poteri di istruttoria, piuttosto che di indagine, al pari di quelli di diffida e sanzione possano essere affidati ad una Autorità sprovvista del requisito dell'Autonomia ed indipendenza: o comunque ad una nomina per la quale ad oggi nessuno è in grado di assicurare che la stessa sia avvenuta nel rispetto dei criteri e degli obiettivi fissati nell'Avviso e ribaditi dai Presidenti delle due Camere.

Ed allora, alla luce dei motivi di ricorso appare evidente che la richiesta di tutela giudiziale deve intervenire soprattutto per porre fine a quelle situazioni che, alla luce del giorno, determinino situazioni di assoluta paradossalità e arbitrarietà.

E in tale ottica è ragionevole attendersi un annullamento dell'intera procedura di nomina perché inficiata dall'omessa osservanza dei criteri di cui all'avviso: il tutto pena l'incidenza in senso negativo sull'intero operato dell'AGCM.

Pertanto, se la notoria indipendenza deve essere assicurata, la nomina in contestazione non solo costituisce un chiaro attentato a tale requisito, ma impedisce qualsivoglia intervento finalizzato a rafforzare tale notoria indipendenza.

Sussistono i presupposti per la concessione di un'adeguata misura cautelare che consenta alla ricorrente di ottenere nelle more della definizione del giudizio di merito pendente dinanzi al TAR la sospensione della impugnata nomina.

P.Q.M.

Con riserva di motivi aggiunti all'esito dell'Istanza di Ostensione documentale del 29/01/2019 (inoltrata all'Ufficio competente in data 13/02/2019), nonché con riserva di eventuale istanza istruttoria e/o istanza ex art. 116,2 cpc, **SI CHIEDE** all'Ecc.mo TAR adito di voler accogliere il ricorso di cui in epigrafe, e per l'effetto, **previa loro sospensione**, annullare gli atti impugnati;

- Nonché di voler disporre, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. e), le misure idonee ad assicurare l'attuazione della sentenza da emanarsi in esito al presente giudizio, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta, con effetto a decorrere dall'eventuale inutile decorso del termine di 30 giorni, o del diverso termine di giustizia che codesto Giudice riterrà di assegnare, ai fini dell'ottemperanza a tale sentenza, nonché in attuazione dell'art.114 co.4 lett. e) fissare, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

Roma, 13/02/2019

Avv. Carlo Rienzi

Avv. Gino Giuliano

PROCURA ALLE LITI

il **prof. Avv. Carlo Rienzi (C.F. RNZ CRL 46R08H703I)** , nato Salerno il 8/10/1946, residente a Roma in Viale delle Milizie, 9, il **CODACONS (C.F. 97102780588)**, in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Giuseppe Ursini (C.F. RSN GPP 49°29H798I) delegano l'avv. Carlo Rienzi e l'avv. Gino Giuliano - con studio in Roma in V.le delle Milizie n. 9 – 00192 - conferendogli tutte le facoltà di legge, ivi compresa quella di firmare il seguente atto, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, appello in sede cautelare e di merito, conciliare, incassare, quietanzare e transigere, formulare nuove domande rinunciare agli atti del giudizio, intervenire in altri procedimenti di cognizione e di esecuzione, designare e delegare altri difensori, chiamare terzi in causa, ed elegge domicilio presso la sede dell'Ufficio legale nazionale del Codacons, in Roma, Viale Mazzini, 73.

Roma, 13/02/2019

F.TO

Avv. Giuseppe Ursini – n.q.

il sig. Carlo Rienzi

È' VERA LA FIRMA

Avv. Carlo Rienzi

Avv. Gino Giuliano

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. prof. Carlo Rienzi, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n.162 del 2004, rilasciata l'11/3/2004, previa iscrizione ai nn. _____ del mio registro cronologico, ho notificato per conto del sig. Carlo Rienzi, + 1 copia autentica e conforme del sopra esteso atto e delega a:

1. **PRESIDENZA DEL SENATO, IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T.**, presso la sede in Piazza Madama – 00186 – Roma, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. _____ (cron. n. _____) spedita dall'ufficio postale di Roma Prati sito in viale Mazzini n.101 in data corrispondente a quella del timbro postale;

avv. prof. Carlo Rienzi

2. **PRESIDENZA DEL SENATO, IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T.**, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dello Stato, via dei Portoghesi 12 – 00186 – Roma, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. _____ (cron. n. _____) spedita dall'ufficio postale di Roma Prati sito in viale Mazzini n.101 in data corrispondente a quella del timbro postale;

avv. prof. Carlo Rienzi

3. **CAMERA DEI DEPUTATI, IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T.**, presso la sede in Palazzo Montecitorio – 00186 – Roma, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. _____ (cron. n. _____) spedita dall'ufficio postale di Roma Prati sito in viale Mazzini n.101 in data corrispondente a quella del timbro postale;

avv. prof. Carlo Rienzi

4. **CAMERA DEI DEPUTATI, IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T.**, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. _____ (cron. n. _____) spedita dall'ufficio postale di Roma Prati sito in viale Mazzini n.101 in data corrispondente a quella del timbro postale;

avv. prof. Carlo Rienzi

5. **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del Presidente l.r.p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 Roma, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. _____ (cron. n. _____) spedita dall'ufficio postale di Roma Prati sito in viale Mazzini n.101 in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

6. **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del Presidente l.r.p.t., con sede in Piazza Colonna, 370 – 00186 Roma, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. _____ (cron. n. _____) spedita dall'ufficio postale di Roma Prati sito in viale Mazzini n.101 in data corrispondente a quella del timbro postale;

avv. prof. Carlo Rienzi

7. - **AGCM - Autorità' Garante della Concorrenza e del Mercato**, con sede in Piazza G. Verdi n. 6/A- 00198 Roma rappresentata, difesa e domiciliata presso l'**Avvocatura Generale di Stato** , ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. _____ (cron. n. _____) spedita dall'ufficio postale di Roma Prati sito in viale Mazzini n.101 in data corrispondente a quella del timbro postale

avv. prof. Carlo Rienzi

8. - **AGCM - Autorità' Garante della Concorrenza e del Mercato**, con sede in Piazza G. Verdi n. 6/A- 00198 Roma, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. _____ (cron. n. _____) spedita dall'ufficio postale di Roma Prati sito in viale Mazzini n.101 in data corrispondente a quella del timbro postale

avv. prof. Carlo Rienzi

9. **dott. Roberto Rustichelli** residente a Brisighella (RA) in via San Cristoforo, n.2, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. _____ (cron. n. _____) spedita dall'ufficio postale di Roma Prati sito in viale Mazzini n.101 in data corrispondente a quella del timbro postale

avv. prof. Carlo Rienzi

10. **dott. Roberto Rustichelli** con Domicilio in Napoli via Ferrara n. 62 ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. _____ (cron. n. _____) spedita dall'ufficio postale di Roma Prati sito in viale Mazzini n.101 in data corrispondente a quella del timbro postale